



CAPITOLATO D'ONERI

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. 76/2020 CONV. IN L. 120/2020 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MEZZI AZIENDALI" – Progetto 22021

CIG 9112348374

CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

ART. N. 1 OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli ad uso aziendale e personale.

Gli automezzi richiesti avranno una percorrenza stimata di 30.000 km/anno.

I modelli e gli allestimenti richiesti sono dettagliati nell'allegato A) facente parte integrante del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

ART. N. 2 DURATA

Il servizio ha una durata di anni 4 (quattro) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei veicoli, come previsto all'art. 2.1 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Il contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e cessa al momento della riconsegna dei mezzi cui il contratto medesimo si riferisce.

ART. N. 3 MODALITÀ DI ESECUZIONE

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione del servizio, si rinvia al contenuto dell'allegato capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

PRINCIPI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. N. 4 GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10 % dell'importo contrattuale, o del diverso importo stabilito dall'art. 103 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta contenuta nella comunicazione di aggiudicazione. L'importo può essere ridotto per gli operatori economici ai quali siano state rilasciate le certificazioni indicate nell'art. 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016.

La garanzia, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice), è rilasciata nelle forme previste dall'art. 93 commi 2 e 3 del medesimo Codice e, qualora costituita mediante fideiussione, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della medesima garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'ente aggiudicatore.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, dell'eventuale maggiore spesa pagata per l'esecuzione in danno dell'appaltatore in seguito a risoluzione contrattuale, nonché a rimborso degli eventuali importi pagati in più dall'ente aggiudicatore rispetto a quanto dovuto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'ente aggiudicatore, nel caso in cui la garanzia sia in tutto o in parte venuta meno, chiede all'appaltatore il reintegro della stessa entro il termine di 10 giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, il reintegro si effettua a valere sui corrispettivi da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto alla data di riconsegna dei mezzi cui il contratto medesimo si riferisce.

ART. N. 5 MODIFICHE E VARIANTI

Le modifiche e le varianti del contratto intercorse durante il periodo di efficacia sono consentite esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 106 comma 1 lett. b), c), d), e), comma 2 del Codice, con i limiti stabiliti dal comma 4 del medesimo articolo.

ART. N. 6 CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto, fatto salvo quanto previsto nell'art. 106 lett. d) punto 2) del codice, non può essere ceduto a pena di nullità.

ART. N. 7 CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Le cessioni dei crediti derivanti dal presente appalto sono consentite nel rispetto delle modalità previste dall'art. 106 comma 13 del Codice.

ART. N. 8 SUBAPPALTO

Per questo tipo di servizio non è previsto il ricorso al subappalto.

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. N. 9 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il responsabile unico del procedimento (RUP) si avvale, nella fase di esecuzione del contratto, del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile, assicurando la regolarità da parte dell'appaltatore e verificando che le attività e le prestazioni siano conformi ai documenti contrattuali.

A tal fine, il direttore svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra descritti.

ART. N. 10 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il direttore dell'esecuzione rilascia il certificato di regolare esecuzione quando risulti che l'appaltatore abbia correttamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali.

Restano fermi gli accertamenti di conformità intermedi ai fini della liquidazione delle singole fatture, ai sensi del successivo art. 14.

PENALI DEL CONTRATTO

ART. N. 11 PENALI

Penale per ritardo nell'adempimento

Nel caso di ritardato avvio del servizio, rispetto a quanto previsto dal direttore dell'esecuzione del contratto, per cause imputabili all'appaltatore, si applicano le seguenti penali:

- Per ogni giorno solare di ritardo non imputabile ad AGS nella consegna dei mezzi di cui all'articolo

2.1 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale oltre i 180 giorni dalla data dell'ordine, una penale di € 50 al giorno per ogni mezzo.

- Per ogni giorno solare di ritardo non imputabile ad AGS nella consegna dei veicoli sostitutivi, di cui all'articolo 2.2 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, una penale di € 50 al giorno per ogni mezzo.
- Per ogni giorno solare di ritardo non imputabile ad AGS nell'esecuzione degli interventi manutenzione sugli autoveicoli, di cui all'articolo 3 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, una penale di € 50 al giorno per ogni mezzo.

Procedimento

L'ente aggiudicatore provvede a contestare l'addebito mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

L'appaltatore, entro il termine di 7 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, può presentare, a mezzo PEC, le proprie controdeduzioni rispetto all'illecito contestato.

L'ente aggiudicatore, valutata l'infondatezza delle giustificazioni proposte o in mancanza di risposta da parte dell'appaltatore, applica le penali previste nel presente capitolato a valere sulla garanzia definitiva o sulle fatture emesse dall'appaltatore.

Nel caso in cui l'ente aggiudicatore, a causa delle inadempienze dell'appaltatore, si rivolga ad un terzo, sono addebitate all'appaltatore le spese correlate all'esecuzione in danno.

ART. N. 12 SOSPENSIONE

Si applica la disciplina contenuta nell' art. 107 del codice, nonché gli artt. 8 e 9 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

ART. N. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si applica la disciplina contenuta nell'art. 108 del codice.

Si considera "grave", ai sensi del comma 3 del citato art. 108, l'inadempimento reiterato che abbia comportato l'applicazione cumulativa di penali, anche in relazione ad illeciti contrattuali di differente tipologia, eccedenti il 10% dell'importo contrattuale.

Nelle ipotesi elencate, l'ente aggiudicatore procede a contestare le inadempienze con le modalità procedurali previste dal citato comma 3 dell'art. 108.

Ai sensi dell'art. 110 comma 1 del codice, nel caso di risoluzione del contratto disposta ai sensi del citato art. 108, l'ente aggiudicatore interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'appalto; in tale ipotesi, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. N. 14 FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, e certificate come tali, comprensive di tutti i servizi accessori specificati nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, è effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata ad Azienda Gardesana Servizi S.p.a. via 11 Settembre, n. 24 – Peschiera del Garda (VR).

Il corrispettivo contrattuale, comprensivo di tutti i servizi accessori specificati nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, deve essere fatturato nel mese successivo a quello di competenza con un unico documento in cui vengono indicati gli importi mensili per ciascun veicolo, evidenziando la ripartizione tra la quota di locazione e la quota di gestione. Tale caratteristica dovrà anche risultare nel report periodico (in formato excel) citato dall'articolo 3.7. del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Nel caso in cui il canone dovesse riguardare un numero di giorni inferiore all'intero mese l'addebito deve avvenire in modo proporzionale.

Il pagamento viene effettuato a mezzo bonifico bancario emesso a 60 giorni dalla data di ricevimento fattura, previa attestazione della regolare esecuzione del servizio nonché dell'acquisizione del DURC.

I dati per la fatturazione elettronica sono i seguenti:

Azienda Gardesana Servizi S.p.a.

codice univoco destinatario: 4PRR1AO.

ART. N. 15 ECCEDENZE CHILOMETRICHE

I chilometri eccedenti, ovvero inferiori, rispetto al chilometraggio previsto per ogni singolo autoveicolo sono rispettivamente addebitati o rimborsati dall'aggiudicatario secondo le modalità previste dall'art. 4.3 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

ART. N. 16 OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE

Obblighi di assicurazione

L'appaltatore deve stipulare le sottoindicate polizze:

Responsabilità verso terzi:

La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi deve coprire il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo, compresi i danni cagionati dal veicolo in aree private, incluse le aree aeroportuali. La garanzia deve essere prestata con un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge. Per tutta la durata dei contratti assicurativi il massimale deve essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge. La copertura della responsabilità civile verso terzi non deve prevedere franchigie.

La copertura assicurativa dovrà coprire anche un eventuale guidatore diverso dall'intestatario, non necessariamente dipendente di AGS.

Responsabilità civile dei trasportati

Tale copertura deve assicurare la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione, compresa la sosta, anche

su area privata. La copertura della responsabilità civile dei trasportati deve prevedere un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge. Per tutta la durata dei contratti il massimale deve essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.

Guasti accidentali (Kasko)

Nell'ambito di questa copertura, l'Assicuratore deve obbligarsi a indennizzare per i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai veicoli in conseguenza di collisioni con altri veicoli, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento, fuoriuscita di strada, che si siano verificati durante la circolazione, compresa la sosta, sia su aree pubbliche che private. La copertura Kasko non prevede franchigie.

Incendio, furto totale o parziale dell'autoveicolo, compresa l'autoradio o altre apparecchiature installate dal fornitore al momento della consegna

L'assicuratore deve indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, incluso gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti all'uso del veicolo, purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro tali rischi:

- incendio, scoppio, esplosione ed azione di un fulmine;
- furto o rapina (consumati o tentati), compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina (ad esempio urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina).

Devono essere inclusi nella garanzia eventuali accessori fono-audio-visivi, quali apparecchi radio ecc., se già previsti nel veicolo assicurato. Questa copertura assicurativa non deve prevedere franchigie.

Copertura di rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli

Eventi sociopolitici: scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti dolosi di terzi e di terrorismo o di sabotaggio organizzato e danni causati anche a mezzo di ordigni esplosivi da scioperanti o persone, anche dipendenti dell'assicurato, che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

Eventi naturali: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, terremoti, frane, smottamenti, straripamenti, caduta neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine.

Atti di vandalismo: danni dovuti all'azione dolosa del singolo o del gruppo che tende a distruggere, danneggiare o rendere inservibile il bene altrui (articolo 635 C.P.).

Rottura cristalli: in questo caso l'assicuratore deve rimborsare le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatesi.

Tali coperture non devono prevedere franchigia.

Copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso del conducente

Questa copertura assicura per infortuni subiti, quali morte o lesioni, che abbiano provocato un'invalidità permanente. Tale copertura, in linea con le vigenti disposizioni di legge, deve prevedere un capitale assicurato almeno pari ad € 150.000 in caso di morte ed almeno pari ad € 150.000 in caso di invalidità permanente.

Tutte le coperture assicurative precedentemente dettagliate devono essere valide su tutto il territorio nazionale della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché su tutto il territorio degli stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere ad AGS i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.

Obblighi di riservatezza

L'appaltatore si obbliga a mantenere riservate e segrete tutte le informazioni ed i dati relativi alle attività oggetto del presente appalto nonché a non divulgarli a terzi senza il preventivo assenso dell'ente aggiudicatore. L'obbligo di riservatezza assunto dall'appaltatore si estende ai propri dipendenti ed ai collaboratori di cui si avvarrà nell'esecuzione del contratto.

Obblighi in materia di lavoro

L'appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'appaltatore è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e previdenziali non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili.

Obblighi in materia di salute e di sicurezza

L'appaltatore è responsabile, sia nei confronti dell'ente aggiudicatore che di terzi, della tutela della sicurezza e della salute dei propri lavoratori ed è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro.

Obblighi di tracciabilità

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

ART. N. 17 CONTRATTO

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del codice.

ART. N. 18 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'appaltatore e l'ente aggiudicatore è competente in via esclusiva il foro di Verona, rimanendo esclusa la compromissione in arbitri.